



## GIUNTA COMUNALE

**PROPOSTA N° PDGC-84-2020**

**OGGETTO :** *Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla cassa depositi e prestiti società per azioni - adesione*

Scandicci, lì 21/05/2020

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE 3 - RISORSE**

*Dott. Alberto De Francesco*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

**PROPOSTA N° PDGC-84-2020**

**OGGETTO :** *Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla cassa depositi e prestiti società per azioni - adesione*

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 73 del 26/09/2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con successiva deliberazione n.24 del 04/02/2020 ha approvato la Nota di aggiornamento allo stesso Documento;
- con deliberazione n.25 del 04/02/2020 ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione n.44 dell'08.05.2019 ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 444/1995, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, gli enti locali possono rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi;
- ai sensi dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

VISTA la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni" definente le seguenti indicazioni:

- Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

- I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

I. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

II. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");

III. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");

IV. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprehensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");

V scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

VI. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

VII. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

VIII. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (IX);

IX. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della

risoluzione di cui al presente punto (IX), ovvero del recesso di cui al precedente punto (VIII), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

X. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
- d) Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

XI. disciplina (I) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (II) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (III) del calcolo degli interessi di mora e (IV) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

- I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

VISTO che i Prestiti rinegoziabili sono quelli individuati nell'Elenco allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, con la lettera A);

RITENUTO opportuno aderire alla proposta di rinegoziazione offerta da Cassa Depositi e Prestiti con riferimento a tutti i mutui rinegoziabili elencati nell'allegato A), portando la scadenza al 31/12/2043, fatti salvi i mutui ai nn. 57 e 58, per i quali la scadenza post rinegoziazione rimante quella originaria (31/12/2048);

DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente al fine di utilizzarne i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio;
- la proposta rinegoziazione andrà a modificare per le singole poste debitorie seguenti sia la durata residua che il tasso di interesse debitorio secondo lo schema riassuntivo presentato (Allegato A);

RILEVATO che il tasso di interesse fisso post rinegoziazione è determinato dalla Cassa DD.PP. in funzione della nuova scadenza secondo il principio della equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei mutui ante e post rinegoziazione, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate da Cassa DD.PP. ai prestiti concessi agli enti locali;

RILEVATA la competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 113 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, per il quale "In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione";

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica (all.B) e contabile (all.C) del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 4 del d.Lgs. n. 267/2000, nella seduta del \_\_\_\_/05/2020 (Allegato D);

con votazione unanime

#### DELIBERA

- 1) Di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, alle condizioni ivi indicate, rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300 del 23/04/2020, pubblicata sul sito [www.cdp.it](http://www.cdp.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2) Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
- 3) Di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco allegato A);
- 4) Di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043, fatti salvi i mutui di cui ai punti nn. 57 e 58 risultanti dall'allegato, per i quali la scadenza è quella originaria (31.12.2048);
- 5) Di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;
- 6) Di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse Post (Nuovo Tasso) applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato;
- 7) Di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
- 8) Di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;

9) Di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;

10) Di utilizzare i risparmi di spesa, mediante successiva variazione di bilancio, per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio.

Quindi,

#### LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione della scadenza della rinegoziazione in oggetto, con votazione unanime,

#### DELIBERA

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.